

Allegato 1 - Modifiche e integrazioni dell'Articolo 19 "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" e dell'Articolo 21 "Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 145 del 26/01/2010" e ss.mm.ii.

Il comma 1 dell'Articolo 19 "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque – sezione D, è sostituito dal seguente:

1. Entro il 31 dicembre 2023, con l'atto amministrativo tipico del proprio ordinamento, le AATO propongono alla Regione l'individuazione delle Aree di Salvaguardia (AdS) delle captazioni di acque sotterranee e delle derivazioni di acque superficiali, erogate a terzi mediante acquedotti pubblici. Le AdS sono distinte in:

- a) zone di tutela assoluta;
- b) zone di rispetto, eventualmente distinte in zone di rispetto ristrette e allargate;
- c) zone di protezione.

I contenuti dell'atto di proposta di individuazione delle AdS da parte delle AATO e le modalità di approvazione e pubblicazione delle AdS da parte della Regione sono specificati in apposito atto della Giunta regionale. Per le captazioni idropotabili corrispondenti a grandi derivazioni, oggetto di convenzioni e/o studi in merito alle AdS già conclusi alla data del 31 dicembre 2020, le AATO propongono alla Regione l'individuazione delle AdS entro il 30 settembre 2021 e, comunque, per le altre grandi derivazioni idropotabili provvedono entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Per le piccole derivazioni idropotabili, oggetto di convenzioni e/o studi in merito alle AdS già conclusi alla data del 31 dicembre 2020, le AATO propongono alla Regione l'individuazione delle AdS entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Il comma 2 dell'Articolo 19 "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque – sezione D, è sostituito dal seguente:

2. Le AATO provvedono, analogamente a quanto stabilito nel comma 1, per gli acquedotti non pubblici ma che rivestono carattere di pubblico interesse, entro il 31 dicembre 2023.

Il comma 3bis dell'Articolo 19 "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque – sezione D, è sostituito dal seguente:

3bis. In deroga ai commi precedenti, per le captazioni con portata media derivata minore o uguale a 10 l/s, l'applicazione in via provvisoria del criterio geometrico di cui al comma 5, Titolo I, Allegato 2 delle Linee Guida è consentita, salvo deroghe motivate, sino al 31 dicembre 2024. Per tali captazioni la Giunta regionale approva una metodologia semplificata per l'individuazione delle AdS.

Il comma 4 dell'Articolo 19 "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque – sezione D, è sostituito dal seguente:

4. Dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale dell'atto di proposta di cui al comma 1 e dopo l'individuazione formale delle AdS, l'ufficio regionale preposto trasmette la delimitazione delle AdS alle AATO, alle Province e ai Comuni interessati. Questi ultimi, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:

- a) recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale i vincoli derivanti dalla delimitazione delle AdS;
- b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle AdS;
- c) notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;
- d) vigilare sul rispetto dei vincoli.

La notifica ai proprietari da parte dei Comuni rende immediatamente applicabili i vincoli.

I commi 1 e 2 dell'Articolo 21 "Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque – sezione D, sono abrogati.